

**E' possibile che anche i dirigenti possano cedere ferie e festività ad altri dirigenti ed al personale non dirigente? E' possibile cedere, oltre ai giorni di ferie dell'anno in corso, anche quelli che siano stati maturati in anni precedenti e non ancora fruiti?**

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, si deve escludere la prima possibilità, in quanto le ferie ed i riposi solidali non sono stati ancora oggetto di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale dell'Area II della dirigenza.

In ordine al secondo punto, giova ricordare che, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi in materia, la situazione di ferie maturate in anni precedenti e non fruita entro i termini contrattuali massimi deve considerarsi una situazione patologica.

In tal senso, si richiamano anche le specifiche disposizioni dell'art.28, comma 10, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, che impongono un preciso obbligo in capo al datore di lavoro pubblico, stabilendo che: *“L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”*.

Pertanto, proprio perché trattasi di una situazione patologica, ove essa si determini, come suggerito dall'Agenzia in altre occasioni, dovrebbe essere, utilmente e tempestivamente, adottato uno specifico, organico e completo piano di smaltimento delle ferie pregresse, idoneo anche a non determinare ricadute sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di attuale assegnazione del dipendente.

Nel caso di ulteriore inerzia del lavoratore nella fruizione delle ferie pregresse o, comunque, di mancata predisposizione o condivisione del piano di smaltimento ferie, la disciplina dell'art.2109 del codice civile consente all'ente, nella sua veste di datore di lavoro, anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.

Lo smaltimento delle ferie arretrate dovrebbe, comunque, procedere parallelamente alla fruizione di quelle dell'anno di riferimento in corso, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina contrattuale.

Solo in tal modo, infatti, si può evitare il fenomeno di un nuovo accumulo patologico di ferie arretrate.

Sulla specifica problematica, poi, fermo restando quanto sopra detto, nella disciplina contrattuale non sembrano sussistere particolari impedimenti alla cessione di ferie maturante anche in anni precedenti a quello in corso.

Naturalmente, in conformità alla regolamentazione dell'istituto, anche in questa fattispecie, la cessione potrà riguardare solo le ferie che, anno per anno, potevano, considerarsi eccedenti le settimane dell'art.10 del D.Lgs.n.66/2003.